



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 64	di data 01/04/22

Oggetto: FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH. COMODATO GRATUITO DEL TERRENO IMPRODUTTIVO DI MQ 1.493, IDENTIFICATO DALLE PP.FF. 728 E 730 C.C. DI RAVINA DESTINATO A PARCO PUBBLICO. MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER VARIAZIONE DELL'UTILIZZO DEL TERRENO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con Determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio n. 12/187 di data 7 novembre 2006 è stato deciso di assumere in comodato gratuito dalla Fondazione Crosina Sartori Cloch il terreno improduttivo di mq 1.493,00, identificato dalle pp.ff. 728 e 730 C.C. di Ravina, per la realizzazione di un parco pubblico, per un periodo di 30 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con assunzione a carico del Comune di tutti gli oneri di manutenzione e spese conseguenti;

atteso che l'art. 2 del comodato di data 15 gennaio 2007 n. 1772 di rep. specifica che il terreno in questione è stato concesso esclusivamente la realizzazione di un'area di sosta e di un'area da adibire ai giochi dei bambini per il sobborgo di Ravina;

rilevato che il Servizio Gestione Strade e Parchi con nota di data 29 novembre 2021 ha presentato al Servizio Bacini Montani della Provincia Autonoma di Trento la richiesta di installazione di una recinzione removibile e di un cancello sulla p.f. demaniale 1296/17 e sulle pp.ff. 728 e 730 C.C. Ravina, interferenti con le pertinenze idrauliche e la fascia di rispetto del rio Gola (iscritto al n. 1433 dell'elenco delle acque pubbliche e individuato con la p.f. demaniale 1296/1 C.C. Ravina), al fine di ricavare un'area cani all'interno del parco esistente;

esaminata la Determinazione del Dirigente del Servizio Bacini Montani della P.A.T. n. 455 di data 21 gennaio 2022, con la quale è stata autorizzata l'esecuzione degli interventi diretti a realizzare l'installazione di una recinzione removibile e di un cancello sulla p.f. demaniale 1296/17 C.C. Ravina, pertinenza idraulica del Rio Gola, e sulle pp.ff. 728 e 730 C.C. Ravina, in fascia di rispetto del medesimo corso d'acqua ed è stato concesso il mantenimento dell'utilizzo di parte della p.f. demaniale 1296/17 C.C. Ravina con parco comunale e relativi apprestamenti;

atteso che tale autorizzazione / concessione decorre dalla data di emissione della suddetta Determinazione n. 455 di data 21 gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2051, e che la validità del provvedimento è subordinata all'osservanza, da parte del Comune di Trento, delle prescrizioni di carattere tecnico-operativo indicate nello stesso;

rilevato che la sopracitata Determinazione P.A.T. prevede che l'inizio dei lavori costituisca a tutti gli effetti l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni contenute nello stesso provvedimento;

preso atto che la gestione e l'esecuzione delle prescrizioni e adempimenti previsti

pagina 1/3

nell'atto in questione, diversi da quelli di natura patrimoniale, sono di competenza del Servizio Gestione Strade e Parchi;

richiamata la nota prot. 51031 di data 23 febbraio 2022 con la quale il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ha chiesto alla Fondazione Crosina Sartori Cloch l'autorizzazione all'utilizzo di una parte del parco esistente come area cani e allo svolgimento dei lavori necessari alla sua realizzazione, e ha inviato la relativa documentazione tecnico-amministrativa;

vista la deliberazione n. 09 di data 15 marzo 2022, con la quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione Crosina Sartori Cloch ha deciso di autorizzare la realizzazione, a spese del Comune di Trento, di un area cani, mediante l'utilizzo di parte dei terreni di proprietà della Fondazione, contraddistinti dalla pp.ff. 728 e 730 in C.C. di Ravina e concessi al Comune in comodato gratuito trentennale;

rilevato che si rende necessario provvedere alla modifica e all'integrazione del contratto di comodato gratuito di data 15 gennaio 2007 n. 1772 di rep. stipulato tra la suddetta Fondazione e il Comune di Trento, per quanto riguarda l'art. 2, inserendo la precisazione che una porzione di terreno potrà essere utilizzata anche quale area cani;

considerato che, in esecuzione della Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

(P.E.G.) per il triennio 2022–2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306169, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, la modifica e l'integrazione dell'art. 2 del contratto di comodato gratuito di data 15 gennaio 2007 n. 1772 di rep. stipulato tra la Fondazione Crosina Sartori Cloch e il Comune di Trento per un periodo di 30 anni, allo scopo di precisare che una porzione di terreno potrà essere utilizzata anche quale area cani;
2. di dare atto che le altre condizioni contrattuali rimangono invariate;
3. di prendere inoltre atto che con Determinazione del Dirigente del Servizio Bacini Montani della P.A.T. n. 455 di data 21 gennaio 2022, è stata autorizzata l'esecuzione degli interventi diretti a realizzare l'installazione di una recinzione removibile e di un cancello sulla p.f. demaniale 1296/17 C.C. Ravina, pertinenza idraulica del Rio Gola, e sulle pp.ff. 728 e 730 C.C. Ravina, in fascia di rispetto del medesimo corso d'acqua ed è stato concesso il mantenimento dell'utilizzo di parte della p.f. demaniale 1296/17 C.C. Ravina con parco comunale e relativi apprestamenti;
4. di subordinare la modifica del rapporto contrattuale alla stipulazione del relativo atto aggiuntivo al contratto di comodato dando atto che, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare l'atto aggiuntivo di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con l'Ente comodante;
5. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto di comodato, ai sensi dell'art. 7 bis e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione dell'atto aggiuntivo al contratto di comodato, nella forma pubblica amministrativa, la sottoscritta Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali.

Allegati in formato elettronico

\\

Allegati in formato cartaceo

\\

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 01/04/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 64	di data 01/04/22

Oggetto: FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH. COMODATO GRATUITO DEL TERRENO IMPRODUTTIVO DI MQ 1.493, IDENTIFICATO DALLE PP.FF. 728 E 730 C.C. DI RAVINA DESTINATO A PARCO PUBBLICO. MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER VARIAZIONE DELL'UTILIZZO DEL TERRENO.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 8 aprile 2022